

Rapporto

numero

6196 R

data

16 settembre 2009

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

**della Commissione della legislazione
sull'iniziativa parlamentare 15 dicembre 2008 presentata nella forma
elaborata da Riccardo Calastri concernente la modifica della Legge sul
raggruppamento e permuta terreni (LRPT)**

(v. messaggio 8 aprile 2009 n. 6196)

PREMESSA

Le divergenze tra l'iniziativista e il Consiglio di Stato concernono essenzialmente il nuovo art. 75 e sono di natura formale; di fatto trattasi del divieto di frazionamento di fondi raggruppati con sussidi dello Stato. Sono ammesse invece le eccezioni previste dalla LDFR e nelle zone edificabili di PR.

La modifica dell'art. 75 LRPT aveva quale scopo principale l'adeguamento del medesimo ai disposti della LDFR, Legge federale su diritto fondiario rurale, scopo non raggiunto del tutto quando il diritto fondiario non è applicabile.

Salvo poche eccezioni il territorio cantonale ha subito negli ultimi decenni un riordino fondiario che ha interessato per la maggior parte terreni fuori zona edificabile.

CONCLUSIONI

Ora, in considerazione di quanto sopra brevemente esposto, preso atto

- che l'art. 75 si applica a tutti quei fondi fuori zona edificabile che sottostanno alla LDFR;
- che in dette zone non è possibile il frazionamento di superfici inferiori a 2'500 mq, rispettivamente 1'500 mq solo se trattasi di fondi vignati;
- che di fatto la suddivisione di fondi fuori zona edificabile inferiori ai parametri sopra esposti oggi non è più possibile;
- che lo scorporo di un edificio non più destinato ad attività agricola oppure la separazione di due abitazioni secondarie contigue non sono ammessi;
- che le intenzioni del legislatore vengono così disattese e che la modifica del nuovo cpv. 4 dell'art. 75 LRPT, che vorrebbe introdurre l'assegnazione di un massimo di mq 500 agli edifici scorporabili, non ha gran senso e appare una blanda soluzione di compromesso,

la maggioranza della Commissione della legislazione aderisce alle richieste dell'iniziativista e invita il Gran Consiglio a voler ordinare il ripristino dei capoversi dell'art. 75 abrogati a suo tempo.

Per la Commissione della legislazione:

Angelo Paparelli, relatore

Bignasca M. - Caimi - Calastri - Carobbio -

Dafond - Ducry - Gianoni - Mellini - Pantani -

Pedrazzini - Solcà

Disegno di

LEGGE

sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 15 dicembre 2008 presentata nella forma elaborata da Riccardo Calastri;
- visto il messaggio 8 aprile 2009 n. 6196 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 16 settembre 2009 n. 6196 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a:

I.

La Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 è modificata come segue:

Art. 75 cpv. 4 (nuovo)

⁴Fuori dalle zone edificabili il frazionamento può essere autorizzato dal Dipartimento a condizione che il fondo sia edificato e presenti almeno un edificio utilizzato a scopo abitativo extra-agricolo.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.